



REGISTRO DELLE ORDINANZE

N. 292 R.O.

del 11-08-2023

IL SINDACO

**Premesso che:**

- l'art. 11 della legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che i servizi e strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art.1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. c) con Decreto del Ministero per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all'art.8 del D.Lgs. n.281/97;

- l'art.27 (iscrizione all'albo dei privati) della L.R. n.26/86, stabilisce che: "I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con enti locali sono tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali, ai fini della vigilanza igienico sanitaria sugli ambienti adibiti all'attività svolta e sul personale dipendente.";

**Vista** la nota prot. n. 27/174 del 06/08/2023, acquisita al protocollo dell'Ente in data 08/08/2023 al n.31219, con la quale il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Ragusa, a seguito di attività ispettiva eseguita presso la Casa di Riposo per anziani "Villa Costanzo" della Società Coop. Eden, ubicata in C.da Zagarone nel Comune di Scicli, rappresentata dal Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], ha accertato le seguenti criticità:

**punto 3 del verbale**

- il locale spogliatoio, situato al piano mansarda/sottotetto, adibito impropriamente a deposito di prodotti alimentari, custoditi in promiscuità con altro materiale;

**punto 4 del verbale**

- il water del servizio igienico ubicato nel piano mansarda sprovvisto di copertura e mancanza di tavolozza;  
- nel servizio igienico del primo piano è stato rinvenuto un armadio metallico invaso da ruggine e il water privo di tavolozza; nel medesimo ambiente il maniglione per l'assistenza degli utenti diversamente abili era arrugginito;  
- nel primo piano e nella mansarda sono presenti tracce di infiltrazione d'acqua e umidità alle pareti nei pressi della finestra di una delle camere da letto e la porta di ingresso era priva di cornice;  
- al primo piano, il pannello di legno attaccato alla parete dell'infermeria, era intriso di macchie di caffè;

**punto 5 del verbale** - Sono state rilevate, altresì, le seguenti carenze documentali:

- mancanza di alcune ricevute di inoltro delle comunicazioni delle generalità degli alloggiati, rilasciate dal portale telematico della Questura di Ragusa;  
- organigramma del personale assunto;  
- attestato di formazione del personale alimentarista dell'addetta alla cucina (non presente all'atto del controllo);  
- tutte le autorizzazioni/contratti esibiti risultavano sottoscritti da Costanzo Federica, precedente legale rappresentante;  
- la scheda delle procedure di disinfestazione allegata al manuale di autocontrollo HACCP risultava compilata fino al mese di settembre del 2021;  
- nel registro degli ospiti risultano registrati n. 20 (venti) a fronte di n. 23 (ventitre) presenti;

**punto 9 del verbale**

- la struttura era operativa anche quale Centro Diurno ex Decreto Presidenziale 29/06/1988, sprovvista di autorizzazione/comunicazione per l'esercizio della particolare tipologia di attività assistenziale svolta, in quanto mancante dei requisiti necessari previsti al punto - della citata legge (assenza di locale per servizio sociale, essendo stato rinvenuto un unico ambiente adibito ad ufficio/infermeria e non a diretto contatto con l'ingresso oltre ad essere sprovvisto di sala d'attesa, assenza di bar/ristoro con annesso deposito a dispensa, assenza locale pluriuso per parrucchiere/barberia ecc.);  
- è stata accertata la presenza di n.3 (tre) ospiti non registrati sull'apposito registro e/o non comunicati alla Autorità di P.S. entro 24 ore dall'arrivo;

Visto l'art. 17 ter R.D. n.773 del 18/06/1931 (T.U.L.P.S.) il quale stabilisce: "Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.";

Atteso che la struttura è priva dei requisiti sanitari, funzionali e organizzativi, ai sensi di legge dovuta, come si rileva dalla sopraccitata nota dei Carabinieri;

Ritenuto di dover tutelare la salute e la sicurezza degli anziani presenti nella suddetta struttura;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n.267/2000;

### ORDINA

con effetto immediato, al Sig. [redacted] nato a [redacted], residente a [redacted] [redacted] legale rappresentante della Società Coop. Eden, P.IVA 01438680884, titolare della Casa di Riposo per anziani "Villa Costanzo" ubicata in C.da Zagarone nel Comune di Scicli, la **sospensione dell'attività della struttura per giorni 30 (trenta)**, ai sensi dell'art. 17 ter R.D. n.773 del 18/06/1931 (T.U.L.P.S.), per consentire l'adeguamento a norma di legge delle criticità riscontrate indicate in premessa, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli utenti, ivi compreso l'eventuale trasferimento e collocazione degli anziani presso altre strutture in possesso delle autorizzazioni, ai sensi della vigente normativa e ritenute idonee e compatibili con le condizioni degli anziani stessi.

### DISPONE

La notifica della presente Ordinanza al Sig. [redacted] nato a [redacted] 2, residente a [redacted] [redacted] legale rappresentante della Società Coop. Eden, P.IVA 01438680884, titolare della Casa di Riposo per anziani "Villa Costanzo" ubicata in C.da Zagarone nel Comune di Scicli.


La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e avrà decorrenza immediata.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- alla U.T.G. - Prefettura di Ragusa
- al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS di Ragusa
- ASP di Ragusa – Servizio Igiene Ambienti di Vita
- Al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza all'esecuzione del presente provvedimento

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso avanti al TAR di Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini di 60 giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Titolare di P.O Settore V Tecnico  
Ing. Andrea Pisani



IL SINDACO  
geom. Mario Marino

